

--==000000==--

VERBALE N. 27 DEL 26 APRILE 2016 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

inviato all'Ente tramite PEC

L'Organo di Revisione, composto nelle persone di:

Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente

Rag. Angelo LINCI, revisore

Dott. Nazzareno TOSSICI, revisore

del Comune di CASTELFIDARDO

- Visto l'Art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'articolo 175, comma 9-bis, del D.Lgs. 267/00, il quale prevede che le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione delle variazioni;
- Visto l'art. 193 del D.J.gs. 267/2000;
- Visto l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/00;
- Visto lo statuto del Comune;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

Jus Justine Market Mark



--==00()()00==--

 Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Castelfidardo;
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità;
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale;

in data <u>26 aprile 2016</u> ha svolto la seguente attività di revisione al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

PREMESSO

- che in data 20 aprile 2016, veniva richiesto al collegio dei revisori il PARERE in ordine alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 14649 del 18.04.2016 avente per oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA GIUDICIE DI PACE N. 508/2015 DI € 695,80", con allegata la seguente documentazione:
 - parere "FAVOREVOLE" in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del VI Settore e contabile della delibera da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo e l'inanziario;
 - attestazione di regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL, e apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
 - Sentenza n. 508 del 30.10.20125del Giudice di Pace di Ancona promossa da B. S. e D.
 J. con la quale il Giudice accoglie il ricorso ed annulla il verbale e condanna il Comune





--==oo00oo==--

alla refusione delle spese di € 373, 00 oltre il 15% delle spese generali, IVA e CPA;

- atto di precetto notificato al Comune in data 12.04.2015 con il quale i ricorrenti intimano al Comune di Castelfidardo il pagamento della somma complessiva di cui, € 330,00, per sorte ed € 365,80 per spese legali;
- corrispondenza del 20.04.2016 del VI Settore della Polizia Locale con la quale si evidenziava:
 - << 1. in data 30/10/2015, il Giudice di Pace di Ancona sulla causa iscritta al n. 1893 R.G. si pronunciò con sentenza dando lettura del dispositivo (ex artt. 429, c. 1, 1° periodo, e 281 sexies, comma 1° c.p.c.);
 - 2. l'avviso di deposito della sentenza, invece, con i motivi in fatto e diritto fondanti la predetta pronuncia, venne comunicato dalla cancelleria del Giudice di Pace di Ancona in data 30/10/2015;
 - 3. Dalla data di avviso di deposito decorrono i termini sia per l'eventuale appello della sentenza (che si propone con ricorso presso la cancelleria del Tribunale), sia per il passaggio in giudicato della medesima (termine breve di 30 gg. dalla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, ovvero termine lungo di mesi 6 dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 comma 1° c.p.c.) >>;

RICHIAMATE

le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla non conformità del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale pluriennale 2016 – 2018:

- al principio di attendibilità, in quanto contenente distorsioni rilevanti in merito alla previsione delle entrate e delle spese con particolare riguardo alla allocazione in bilancio;
- al principio di coerenza, in quanto non assicurano un nesso logico, tenuto conto del vincolo delle risorse imposto dalla legge, tra il perseguimento degli obiettivi prefissati e le risorse strumentali utilizzate;
- al principio di congruità, per i rilievi formulati, con particolare riferimento all'adeguatezza

Har Harris Market Marke



--==00()()00==--

delle risorse accantonate e delle entrate alle quali l'Ente attesta di fare ricorso;

che qui si intendono integralmente richiamate;

 Vista la documentazione sopra elencata esibita dall'Ente relativamente alla presente variazione di bilancio;

RILEVATO

- che dagli atti esaminati ricorre, effettivamente, la fattispecie del "debito fuori bilancio"
 prevista dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 con riferimento a "Sentenze esecutive";
- che il Collegio dei Revisori già con verbale n. 24 del 20 aprile 2016 aveva espresso il proprio parere in merito alla sentenza n. 508/2010 del Giudice di Pace rilevando: << Tra gli atti trasmessi non risulta allegata la sentenza del Giudice di Pace n. 508/2015 citata nella nota del Responsabile del VI Settore Polizia Locale. Tale carenza documentale, allo stato, non consente di esprimere un giudizio sulla correttezza della procedura seguita dall'Ente >>;
- che nell'attuale proposta n. 14649 del 18.04.2016 non risulta allegato il prospetto della variazione con evidenziata la consistenza iniziale e finale del capitolo di bilancio dopo la variazione, né la dimostrazione del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- che dagli atti allegati ed in particolare dalla sentenza nonché dall'atto di precetto conseguente al mancato adempimento dell'Ente nell'assolvere l'obbligazione scaturita dalla sentenza del Giudice di Pace, emerge una situazione di ritardo nella segnalazione del debito;
- che trattandosi di sentenza ai fini della sua conoscibilità per approntare in bilancio le misure previste dalla legge non rileva la formale notifica del provvedimento, bensì la

the the



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==000000==--

notizia della decisione giudiziaria e nel caso di specie appare indubbio che essa sia avvenuta in data 30.10.2015; né il (tempestivo e doveroso) riconoscimento del debito derivante dalla sentenza costituisce acquiescenza alla stessa sentenza e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione, tant'è che tale delibera di riconoscimento va integrata dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune (Corte dei Conti Basilicata n. 114/2014 del 22.12.2014);

- che trattandosi di obbligazione sorta in data 30.10.2015 l'Ente si trovava nei termini per provvedere con variazione di bilancio o al più con il generale assestamento di bilancio entro il 30 novembre 2015;
- che, poiché, l'Ente ha certificato, con riferimento all'anno 2015, sia il mantenimento degli
 equilibri di bilancio che il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità; circostanze che
 meritano un approfondimento istruttorio sulla proposta di delibera da parte del
 Responsabile del Settore Finanziario Amministrativo dell'Ente;
- che ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- che i principi generali dell'ordinamento richiedono, infatti, agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti; il principio dell'economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall'art. 193 Tuel

M



--==po()()po==--

siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell'ente.;

- che per i motivi sopra evidenziati questo Collegio ritiene di SOSPENDERE il proprio parere in attesa che l'Ente predisponga e trasmetta con urgenza al Collegio affinché possa esprimere il proprio parere, oltre a quanto sopra evidenziato, i quadri riassuntivi generali riferiti all'anno 2015 dai quali, tenuto conto dell'obbligazione derivante dalla sentenza del Giudici di Pace n. 508/2015 del 30.10.2015, si dimostri il mantenimento degli equilibri di bilancio e il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità (computando, quindi, nel saldo rilevante ai fini del patto anche la partita relativa alla sentenza), con la relativa nota di conferma del Responsabile Finanziario;
- che, poiché in base al regolamento di contabilità, modificato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 56 del 25.06.2015, all'art. 97 è stato previsto il termine di giorni 8 << naturali e consecutivi >> per l'espressione del parere << dal ricevimento della richiesta >> sicché, tenendo conto che il sabato e la domenica (per l'eventuale reperimento dei documenti e informazioni) gli Uffici del Comune sono chiusi, il tempo effettivamente a disposizione dell'organo di controllo per la verifica della documentazione inoltrata (escluse eventuali integrazioni documentali e chiarimenti che prolungherebbero ulteriormente i tempi) e la stesura del parere si riduce a 6 giorni effettivi - di allegare alle richieste di parere (affinché il collegio sia sufficientemente informato) tutta la documentazione di riferimento; l'esame di nuovi documenti messi a disposizione dell'Ente uno o due giorni prima della scadenza del termine previsto dal regolamento quando il parere o è stato già definito oppure è già in avanzata fase di stesura, oltre per che per la ragionevole difficoltà a convocare il collegio in tempi troppo stretti per l'esame dei nuovi documenti, costringerebbe il collegio a dover sforare il termine, creando possibili problemi all'Ente.

Si pubblichi sul sito dell'Ente.



--==000000==--

Chiuso in Morrovalle, il 26 aprile 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini (Presidente estensore)

Rag. Angelo Linci (revisore)

Dott. Nazzareno Tossici (revisore)